Spedizione in abbonamento postale — Gruppo I

Anno 116° — Numero 304

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 18 novembre 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1975.

Istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in Aarhus (Danimarca).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Aarhus (Danimarca) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Copenhagen, con la seguente circoscrizione territoriale: la regione dello Jutland.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1975

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1975
Registro n. 411 Esteri, foglio n. 376

(9635)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1975.

Autorizzazione alla società Trieste e Venezia assicurazioni S.p.a., in Trieste, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della società Trieste e Venezia assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni in vari specificati rami danni, fra cui il ramo di responsabilità civile autoveicoli, nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'impresa ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione;

Considerato che le stesse tariffe e condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità e ai criteri richiesti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La società Trieste e Venezia assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, bestiame, cristalli, danni acque, film, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia inerente il rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza), pioggia, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, nonché la riassicurazione negli stessi rami.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 1° settembre 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9747)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1975.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione del carattere di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché i compensi integrativi speciali per le pomacee destinate alla distillazione, previsti dall'articolo 13 della stessa legge n. 364, e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Bologna - grandinate del 19 luglio, 27 agosto, 3 e 18 settembre 1974 (art. 7);

Ferrara - grandinata del 18 settembre 1974 (articoli 7, 13);

Modena - grandinata del 21 maggio 1975 (articoli 7, 13);

Piacenza - grandinate del 17 luglio, 8 e 31 agosto 1974 (articoli 7, 13);

Reggio Emilia - grandinate del 7 maggio, 10 e 29 giugno, 25 luglio, 19 e 30 settembre 1974 (art. 7).

Art. 2.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche indicate a fianco delle sottoelencate provincie e si delimitano le zone territoriali nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reinte-

grati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi.

Bologna - grandinate del 19 luglio, 27 agosto, 3 e 18 settembre 1974 (art. 5):

comune di Baricella per il foglio di mappa n. 44p;
comune di Bentivoglio per i fogli di mappa numeri 4p, 7, 8, 13p, 14p, 15p;
comune di Budrio per i fogli di mappa numeri 30p, 31p, 32p, 49p, 72p, 84p, 85p;
comune di Castel Guelfo per i fogli di mappa numeri 4p, 6p, 9p, 10p, 11p, 12p, 13p, 20p;
comune di Crevalcore per i fogli di mappa numeri 9p, 10p, 11p, 12p, 25p, 26p, 27p;
comune di Medicina per i fogli di mappa numeri 181p, 185p, 186p, 187p, 188, 189, 190;
comune di Molinella per i fogli di mappa numeri 1p, 2p, 10, 145p, 166p;
comune di Sala Bolognese per i fogli di mappa numeri 4p, 5p, 11p, 13p, 17, 18p, 19p, 23p, 25p, 36p, 37p;
comune di San Giovanni Persiceto per i fogli di mappa numeri 66p, 67p, 76p.

Ferrara - grandinata del 18 settembre 1974 (art. 5):

comune di Portomaggiore per i fogli di mappa numeri 49, 50, 51, 52, 59, 60, 61, 62, 69, 70;
comune di Voghera per i fogli di mappa numeri 29, 30, 33, 34, 37;
comune di Masi Torello per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 24;
comune di Copparo per i fogli di mappa numeri 86, 106, 122, 123, 134, 141, 142;
comune di Formignana per i fogli di mappa numeri 1, 3, 4, 7, 8, 9, 13;
comune di Berra per i fogli di mappa numeri 22, 33, 34, 35, 36, 38, 6;
comune di Ferrara per i fogli di mappa numeri 186, 187, 213, 214, 216, 217, 218, 241, 242, 243, 244, 268, 269, 270, 271.

Modena - grandinata del 21 maggio 1975 (art. 5), precipitazioni temporalesche del 4, 5, 6, 7 aprile 1975 (art. 4):

comune di Vignola per i fogli di mappa numeri 6, 7, 12, tutti per intero e per i fogli di mappa numeri 2, 5, 8, 11, 14, 15, 25, tutti in parte;
comune di Savignano sul Panaro per i fogli di mappa numeri 10, 16 per intero e per i fogli di mappa numeri 8, 9, 11, 12, 14, 15, 22, tutti in parte;
comune di Palagano per le località Monchio, Boccassuolo, Costrignano, Susano, Savoniero;
comune di Montefiorino per le località Isola, Macognano, Farneta, Lago, Casola, Vitriola, Giunzione, Gusciola, Rubbiano;
comune di Frassinoro per le località Piandelagotti, Romanoro, Cargedolo, Rovolo, Fontanaluccia, Riccovolto, Tollara, Spervara, Sassatella;
comune di Pievepelago per le località Chiusura, Serra, C. Gimorri, Meledolo - Campitello, Borra, Sasso Tignoso - Fabbrica, Casella;
comune di Lama Mocogno per le località Pianoso, Sassostorno, Vaglio, Montecenere, Cadignano, Mocogno;
comune di Polinago per le località Cinghianello, Gombola, Cassano, S. Martino, Brandola;
comune di Pavullo per le località Frassineti, Benedello, Sassoguidano, Montebonello, Olina, Gaiato, Monzone, Verica, Coscogno, Renno, Iddiano;
comune di Serramazzoni per le località Montagnana, Rocca Santa Maria, Varana, Faeto, Pompeano, Selva, S. Dalmazio, Riccò, Valle, Pazzano, Monfestino, Ligorzano;
comune di Prignano per le località Castelvecchio, Saltino, Le Braglie, Morano, Sassomorello, Calvana, Montebaranzone;
comune di Fanano per le località Trentino, Caselle, Trignano, Lotta;
comune di Sestola per le località Vesale, Rocchetta Sandri, Castellaro;
comune di Montese per le località S. Giacomo Maggiore, S. Martino, Semelano, Salto, Montespecchio, Maserno, Isola;
comune di Zocca per le località Missano, Montetortore, Rosola, Montecorone, Monte Albano;
comune di Guiglia per le località Rocchetta, Gainazzo, Roccamalatina, Samone, Pieve di Trebbio, Monteorsello, Castellino;
comune di Riolunato per le località Serpiano, Castello;
comune di Montecreto per le località Acquaria, Sorbella, Ca' Zanghio, Riolo, Casella, Rovina, Ca' Camatti;
comune di Marano sul Panaro per le località Ospitaletto, Festà, Rodiano, La Casona;
comune di Fiumalbo per le località Versurone, Rotari, San Michele, Selve, Scaglietti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(9667)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1975.
Rinnovazione della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti per il quinquennio 1975-80.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1970, con il quale veniva nominata la commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti, per il quinquennio 16 luglio 1970-15 luglio 1975;

Poiché necessita rinnovare la stessa, essendo scaduto il quinquennio;

Viste le designazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro per il tesoro, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, del Governatore della Banca d'Italia e dell'Associazione fra le società italiane per azioni;

Decreta:

La commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti per il quinquennio 16 ottobre 1975-15 ottobre 1980, è così costituita:

Presidente:

Tavolaro dott. Italo, procuratore generale onorario della Corte suprema di cassazione.

Componenti:

Manunta dott. Antonio, direttore generale reggente la direzione generale degli affari civili e libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, o un suo delegato;

Oliveri dott. Francesco Saverio, direttore della ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

Busca dott. prof. Luigi, ispettore generale, a riposo, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Germani dott. Achille, dirigente superiore presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Pavone avv. Gennaro, designato dalla Banca d'Italia;

Teofilatto prof. Achille, designato dall'Associazione fra le società italiane per azioni;

Cappiello dott. Raffaele, consigliere della Corte dei conti, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Strazza dott. Alessandro, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in rappresentanza della Federazione nazionale delle professioni economico-amministrative.

La spesa per l'esercizio 1975 graverà sul cap. 1095, in atto per memoria.

Roma, addì 16 ottobre 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1975
Registro n. 26 *Giustizia, foglio n.* 232

(9810)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1975.

Sostituzione del presidente della commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 30 maggio 1975, con cui è stata ricostituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte, a presiedere la quale è stato designato il dott. Alberto Anitori nella sua qualità di direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Vista la nota n. 6446 in data 9 agosto 1975 dell'ufficio regionale del lavoro di Torino, con la quale si comunica che il comm. Gino Scollica è stato nominato reggente dell'ufficio regionale medesimo, in sostituzione del dott. Alberto Anitori, trasferito all'ufficio regionale di Pescara;

Decreta:

Il comm. Gino Scollica è nominato presidente della commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte, in sostituzione del dott. Alberto Anitori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1975

Il Ministro: TOROS

(9709)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1975.

Abolizione delle retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, *sub* 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visti l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'art. 30 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1975, n. 7, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 6, primo comma, lettera *a*), della legge 27 maggio 1975, n. 166;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1965, recante la determinazione di retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito a percentuale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Parma;

Ritenute non più sussistenti le condizioni necessarie per il riferimento a retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Parma;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

A decorrere dal primo periodo di paga del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, cessa di avere efficacia il decreto ministeriale 27 settembre 1965 recante la determinazione, agli effetti della commisurazione dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale dipendente da pubblici esercizi (caffè, bars, ristoranti, trattorie e similari) della provincia di Parma.

Roma, addì 6 novembre 1975

Il Ministro: TOROS

(9746)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1975.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto 18 aprile 1975, relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), per la durata di un quadriennio;

Viste le note della regione Lazio n. 10198 fasc. N/1/NZ dell'11 ottobre 1975 e n. 141/75 del 31 ottobre 1975, con cui l'avv. Guido Varlese, nominato, con deliberazione del consiglio regionale n. 16 del 23 settembre 1975, assessore regionale al turismo *pro tempore*, viene designato, sulla base della deliberazione della giunta regionale n. 2491 del 1° ottobre 1974, rappresentante della regione in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), in sostituzione del sig. Gerardo Gaibisso;

Ravvisata la necessità di procedere a detta sostituzione in seno al consiglio di amministrazione dell'E.N.I.T.;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, l'avv. Guido Varlese è nominato, quale assessore regionale al turismo *pro tempore*, componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), in rappresentanza della regione Lazio e in sostituzione del sig. Gerardo Gaibisso, per il restante periodo del quadriennio in corso.

Roma, addì 6 novembre 1975

Il Ministro: SARTI

(9777)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 28/1975. Tariffe per collaudo degli ascensori e montacarichi, per ispezioni e per esami a progetto.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, modificata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1356;

Visto il provvedimento CIP n. 3 del 26 febbraio 1971;

Considerata la necessità e l'urgenza di modificare le tariffe dovute per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato;

Considerata la opportunità di stabilire il compenso massimo per gli esami a progetto;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A parziale modifica delle norme impartite con il provvedimento n. 3 del 26 febbraio 1971, le tariffe per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni periodiche e straordinarie degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato, di cui alla tabella *B* annessa alla legge 24 ottobre 1942, n. 1415 e modificata con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1356, nonchè il compenso massimo per gli esami a progetto, sono stabiliti, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, nelle seguenti misure costituite di una quota base valida per ascensori e montacarichi fino a cinque fermate (compresa quella di inizio della corsa) e di una quota mobile per ogni fermata oltre le prime cinque:

	Quota fissa L.	Quota mobile L.
a) collaudo di primo impianto degli ascensori adibiti al trasporto di persone (categoria *A*)	24.000	1.900
Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto)	10.200	800
b) collaudo di primo impianto degli ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone (categoria *B*)	24.000	1.900
Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto)	10.200	800
c) collaudo di primo impianto dei montacarichi adibiti al trasporto di sole cose ma con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e di scarico (categoria *C*)	14.500	1.100
Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto)	8.800	700
d) collaudo di primo impianto dei montacarichi a motore adibiti al trasporto di sole cose con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a kg 25 (categoria *D*)	12.000	950

	Quota fissa L.	Quota mobile L.
Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti montacarichi (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto) . . .	6.700	550
e) collaudo di primo impianto degli ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al trasporto di persone (categoria *E*)	27.000	2.100
Per ciascuna ispezione periodica o straordinaria ai detti ascensori (escluse le ispezioni straordinarie ordinate dal prefetto)	12.800	1.000
Per esame a progetto .	14.200	

Roma, addì 13 novembre 1975

p. Il presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(9820)

Provvedimento n. 29/1975. Revisione dei prezzi delle specialità medicinali. Riduzioni

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento del CIP n. 13/1975 del 23 maggio 1975;

Considerata l'opportunità di aderire ad allineamenti di prezzo in riduzione proposti da alcune imprese farmaceutiche;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A decorrere dal settimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* (compreso quello della pubblicazione) avranno applicazione i prezzi delle specialità appresso elencati.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita gli estremi del presente provvedimento.

N.	Specialità	Ditta	Confezione	Prezzo
1	*Rotilen*	Amelix	8 capsule	3.230
2	*Bivitox*	Amelix	5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente	2.330
3	*Ellemger*	Ellem	50 capsule	4.300
4	*Toxizim*	Ellem	5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente	2.330
5	*Fidocin*	Farmaroma	16 capsule	2.240
6	*Equormon*	I.O.N.	30 confetti mg 1,5	1.820
7	*Udicit*	Laboratorio C. T.	5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente	2.320
8	*Piziacina*	Lafarmochimica italiana	8 capsule mg 300	3 230
9	*Toxalen*	Lafarmochimica italiana	5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente	2.330
10	*Francomicina*	Malizia P.	8 capsule	3.230
11	*NE* 300	Neopharmed	10 fiale liofilizzate + 10 fiale solvente	5.150
12	*Urepasina*	Radiumfarm	5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente	2.320
13	*Topsyn*	Recordati	Unguento/pomata tubo gr 30	2.840
14	*Ampliderm*	Rorer italiana	Tubo gr 20	2.960
15	*Bio-Rex*	La gioia sud	6 fiale liofilizzate + 6 fiale solvente	4.190
16	*Cromaton cortex potenziato* .	Menarini A.	6 fiale liofilizzate + 6 fiale solvente	6.220
17	*Magis ciclina*	Tiber	16 capsule	2.350

Roma, addì 13 novembre 1975

p. Il presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(9822)

Provvedimento n. 30/1975. Correzione di errori materiali al provvedimento del CIP n. 21/1975 del 7 agosto 1975

Nel provvedimento del CIP n. 21/1975 del 7 agosto 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 agosto 1975, deve essere apportata la seguente rettifica:

la specialità medicinale riportata al n. 35 deve intendersi « Lampocillina *12* cps da mg 250 L. 2.520 » anzichè « Lampocillina *10* cps da mg 250 L. 2.520 ».

Roma, addì 13 novembre 1975

p. Il presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(9821)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione al comitato costituito dalla presidente e dai componenti il Centro italiano femminile provinciale di Caserta ad istituire una scuola per puericultrici.

Con decreto 14 ottobre 1975, n. 900.6/11.20/5, il comitato di cui al rogito notarile 7 luglio 1975, costituito dalla presidente e dai componenti il Centro italiano femminile provinciale di Caserta, per la gestione della scuola per puericultrici, è autorizzato ad istituire una scuola per puericultrici, in Caserta.

(9638)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di due punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 642-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Carnevale Giovanni, in Valenza (Alessandria), via Regione Faiteria n. 9, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 642-AL », ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(9555)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 462-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati otto punzoni recanti il marchio di identificazione « 462-VI », a suo tempo assegnato alla ditta « Fomp » di Matteazzi Pietro, in Vicenza, via Regalazzo n. 3.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(9574)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 982-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 982-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Desana Mario, in Valenza (Alessandria), via Regione Gazzolo n. 82.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(9575)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 484-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 484-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Zucchelli Pietro, in Valenza (Alessandria), viale Vicenza n. 30.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri cinque analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(9576)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 8-FO ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 8-FO », a suo tempo assegnato alla ditta L.A.M.P.A.S. - Soc. in n.c., in Sarsina (Forlì), località Turrito, via Nazionale n. 71.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri tre analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Forlì.

(9577)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1827-AL ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 1827-AL », a suo tempo assegnato alla ditta soldera & Lombardi, in Valenza (Alessandria), viale Vicenza n. 9.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(9578)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1975, registro n. 10 Industria, foglio n. 133, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Luciano Santoni, avverso la deliberazione 23 ottobre 1972, n. 428, adottata dalla giunta, in veste di consiglio di amministrazione, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa.

(9553)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Spezzano Albanese

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze 12 luglio 1975, n. 81166, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato del casello idraulico della Loggia con annesso terreno della superficie di mq 9360, in comune di Spezzano Albanese (Cosenza), distinti in catasto del comune stesso al foglio 4, particelle 246 (fabbricato), 245 e 255 (terreno).

(9551)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario regionale della Lucania, in Potenza

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1975 la gestione straordinaria del Consorzio agrario regionale della Lucania, in Potenza, viene prorogata fino al 30 aprile 1976 ed il dott. Raoul Testa viene confermato nella carica di commissario governativo, con gli stessi poteri ed obblighi di cui al precedente decreto ministeriale 18 marzo 1971.

Con il medesimo decreto vengono, inoltre, conferiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1975, ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(9550)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, in Salerno

Con decreto ministeriale 27 ottobre 1975 la gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino, in Salerno, viene prorogata al 30 aprile 1976 ed il dott. Raoul Testa viene confermato nella carica di commissario governativo, con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 30 dicembre 1971.

Con il medesimo decreto vengono, inoltre, conferiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1975, ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(9549)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Gavoi, Bonorva e La Maddalena al Banco di Sardegna, in Cagliari.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e succesive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Gavoi (Nuoro), Bonorva e La Maddalena (Sassari), non possono utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Gavoi (Nuoro), Bonorva e La Maddalena (Sassari), è affidata al Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti degli enti anzidetti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1975

Il Governatore: BAFFI

(9641)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Ari al Banco di Napoli

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Ari (Chieti), non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Ari (Chieti) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente medesimo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1975

Il Governatore: BAFFI

(9642)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Lallio

Con deliberazione della giunta regionale 23 settembre 1975, n. 242, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Lallio (Bergamo), adottato con deliberazione consiliare 19 aprile 1973, n. 29.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 20 ottobre 1973, n. 38.

(9716)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Iseo

Con deliberazione della giunta regionale 15 luglio 1975, n. 16363, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Iseo (Brescia), adottato con deliberazione consiliare 23 ottobre 1974, n. 103.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle delibere consiliari 8 marzo 1975, n. 32 e 11 marzo 1975, n. 34.

(9717)

Variante al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 15 luglio 1975, n. 16304, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare 26 novembre 1973, n. 222557/2698 PR 73, relativa alla zona compresa fra viale Fermi, via V. da Seregno, nuovo tracciato di viale G. Pasta e via Sestini.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 20 ottobre 1974, n. 219141/PR 74.

(9719)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 9, del 17 ottobre 1975, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

(*Bando* n. 201.2.13)

Concorso a sette borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche.

(*Bando* n. 201.5.5)

Concorso a dieci borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie.

(*Bando* n. 203.5.8)

Concorso a due borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie.

(*Bando* n. 203.10.12)

Concorso a dieci borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

(*Bando* n. 201.10.30)

Concorso a dieci borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

(9824)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esame, a duecento posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
Vista la legge 21 gennaio 1943, n. 102;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 498;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;
Visto l'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, a duecento (200) posti di *notaio.*

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non avere compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.

Il Ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso e ne dà ad essi partecipazione individuale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo, diretta al Ministero di grazia e giustizia deve, sotto pena di decadenza, essere presentata entro le ore di ufficio al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiede *l'aspirante, nel termine di giorni quarantacinque, dalla pubblica*zione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nella domanda gli aspiranti debbono indicare la residenza e l'attuale occupazione e debbono, distintamente, dichiarare sotto la loro responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) l'inesistenza di sentenze di fallimento, di interdizione o di inabilitazione pronunciate nei propri confronti;
6) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, con l'esatta menzione della data e della università in cui venne conseguito;
7) il compimento, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile prescritta con l'indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata, ovvero il conseguimento della idoneità in un concorso per esame per la nomina a notaio;
8) l'esclusione di difetti che importino inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.

Alla domanda i concorrenti debbono allegare:

a) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di lire seimila, stabilita dall'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per ammissione ad esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso per esame per la nomina a notaio;

b) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile della somma di lire tremila, stabilita dall'art. 1, ultimo comma, ultima parte, della legge 25 maggio 1970, n. 358, di cui lire mille per tassa di concorso e lire duemila per contributo alle spese di concorso.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare la domanda, con le quietanze, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina a notaio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, al fine dell'accertamento dei requisiti per la nomina, debbono fare pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) l'estratto dell'atto di nascita;
2) il certificato di cittadinanza italiana;
3) l'originale diploma di laurea in giurisprudenza o copia notarile di esso ovvero il certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica in sostituzione del diploma;
4) il certificato di compiuta pratica notarile;
5) il certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale, attestante lo stato fisico dell'aspirante e quant'altro possa essere utile per l'accertamento da parte dell'amministrazione della esclusione di difetti che importino inidoneità all'esercizio delle fun*zioni notarili.*

I concorrenti che appartengano al personale di ruolo di una amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2) e 5), ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del documento relativo al compimento della pratica notarile.

I documenti di cui al primo comma, numeri 2) e 5) del presente articolo debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al comma medesimo.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, debbono far pervenire, inoltre, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal primo comma del precedente articolo, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli agli effetti della formazione della graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti idonei.

I predetti titoli debbono essere comprovati mediante autonoma, specifica e valida documentazione o attestazione.

Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento della buona condotta, dell'assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di inabilitazione.

Art. 6.

L'esame scritto consterà di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consterà di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto civile e commerciale, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma (palazzo degli esami), nei giorni 18, 19 *e* 20 *febbraio* 1976.

Art. 8.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso.

L'esame orale s'intenderà superato se il concorrente avrà riportato almeno trenta punti in ciascun gruppo di materie e non meno di centocinque punti nel complesso.

Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi per esame, sara aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite. Tale aumento viene applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro.

I concorrenti ai quali sarà applicato l'aumento stesso avranno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetterà ad essi in confronto di altri concorrenti.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito, nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci punti su trecento, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.

Art. 9.

I concorrenti dovranno dimostrare la propria identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando la carta di identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, ovvero un documento di identificazione, con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

Art. 10.

In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei.

A parità di condizioni, dopo l'osservanza di quanto previsto dal precedente comma e dal comma quarto dell'art. 8, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.

Per la formazione della graduatoria dei vincitori, sarà tenuto conto, infine, dell'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.

Art. 11.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria.

Il Ministro, con lo stesso decreto, ha facoltà, sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.

La graduatoria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso.

Art. 12.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero, nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso potranno fare pervenire, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, una dichiarazione, in carta da bollo, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione, il Ministro provvederà di ufficio all'assegnazione della sede. Parimenti di ufficio provvederà all'assegnazione della sede, qualora le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio.

Roma, addì 13 ottobre 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1975
Registro n. 26 *Giustizia, foglio n.* 231

(9825)

MINISTERO DEL TESORO

Commissione esaminatrice del concorso a dodici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Firenze

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 6 luglio 1974, con il quale è stato indetto il concorso a dodici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Firenze;

Visto il proprio decreto 31 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2 aprile 1975, con il quale è stato riaperto il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione esaminatrice di cui all'art. 3 della legge predetta ed all'art. 7 del bando di concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice prevista dal bando di concorso per la nomina di dodici agenti di cambio presso la borsa valori di Firenze, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1974, è composta come segue:

Presidente:

Di Giacomo dott. Giacomo, dirigente superiore.

Membri:

Venturini dott. Pietro, presidente della deputazione della borsa valori di Firenze;

Berti dott. Gianfranco, presidente della commissione per il listino della borsa valori di Firenze;

Redi dott. Umberto, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze;

Paci prof. Ivano, professore stabilizzato di tecnica bancaria e professionale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Firenze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1975
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 69

(9798)

Commissione esaminatrice del concorso a sei posti di agente di cambio presso la borsa valori di Venezia

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 31 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 20 marzo 1975, con il quale è stato indetto il concorso a sei posti di agente di cambio presso la borsa valori di Venezia;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione esaminatrice di cui all'art. 3 della legge predetta ed all'art. 7 del bando di concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice prevista dal bando di concorso per la nomina di sei agenti di cambio presso la borsa valori di Venezia, indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1975, è composta come segue:

Presidente:

Platino dott. Vincenzo, dirigente superiore.

Membri:

Barbera dott. Raimondo, membro della deputazione della borsa valori di Venezia;

Dufour dott. Stefano, presidente della commissione per il listino della borsa valori di Venezia;

Linetti comm. Enrico, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Venezia;

Bertoni prof. Alberto, professore ordinario di tecnica bancaria e professionale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Venezia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1975
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 68

(9797)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Errata-corrige

Nello schema esemplificativo della domanda di partecipazione allegato al concorso, per titoli, per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 7 ottobre 1975, a pag. 7057, seconda colonna, al quarto rigo del n. 3), dove è scritto: «...10 *ottobre* 1965...», leggasi: «...10 *febbraio* 1965...».

(9676)

OSPEDALE DI GRUMO APPULA

Concorso riservato ad un posto di aiuto di ostetricia

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 ottobre 1975, n. 138, è indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto di ostetricia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Grumo Appula (Bari).

(9761)

OSPEDALE DI TIRANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto pediatra;
un posto di aiuto ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tirano (Sondrio), via Pedrotti, 15.

(9762)

OSPEDALE CIVILE DI ASIAGO

Concorso ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Asiago (Vicenza) - tel. 63241.

(9803)

OSPEDALE CIVILE DI SANREMO

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sanremo (Imperia), via G. Borea, 40.

(9804)

OSPEDALE « D. CAMBERLINGO » DI FRANCAVILLA FONTANA

Concorso a posti di personale sanitario medico e farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di primario pediatra;
un posto di aiuto medico;
un posto di aiuto otorino;
un posto di aiuto radiologo;
un posto di aiuto anestesista;
un posto di aiuto del laboratorio di analisi cliniche;
un posto di aiuto e tre posti di assistente di pronto soccorso;
un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
due posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ortopedia;
un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Francavilla Fontana (Brindisi).

(9772)

OSPEDALE « P. DEL PRETE » DI PONTECORVO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

In esecuzione della deliberazione consiliare 26 agosto 1975, n. 366, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pontecorvo (Frosinone).

(9758)

OSPEDALE OFTALMICO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente radiologo;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino, via Juvarra, 19.

(9760)

OSPEDALE EVANGELICO VALDESE DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo del servizio di radiologia e terapia fisica;
un posto di assistente anestesista del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino, via S. Pellico, 19 - tel. 6509666.

(9757)

OSPEDALI RIUNITI « V. LEONARDI - E. RIBOLI » DI LAVAGNA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di emodialisi.

In esecuzione del decreto commissariale 9 settembre 1975, n. 653, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di emodialisi, indetto con decreto 7 giugno 1974, n. 222.

Il numero dei posti è aumentato da due a tre.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lavagna (Genova).

(9766)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI FASANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

In esecuzione della deliberazione consiliare 26 settembre 1975, n. 457, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fasano (Brindisi).

(9764)

OSPEDALE «S. GIOVANNI» DI RIPATRANSONE

Concorso riservato ad un posto di assistente di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 5 agosto 1975, n. 42, è indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 60 della legge n. 148/1975, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ripatransone (Ascoli Piceno) - tel. 0735/9226.

(9802)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA» DI TERNI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente cardiochirurgo;
un posto di assistente della divisione di neurologia;
un posto di assistente della divisione di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Terni.

(9765)

OSPEDALE DI CALTAGIRONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e tre posti di assistente di emodialisi;
un posto di assistente di medicina nucleare;
un posto di assistente di oculistica;
un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(9800)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia d'urgenza;
un posto di aiuto di oculistica;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(9801)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Concorsi riservati a posti di personale sanitario medico

Sono indetti concorsi riservati, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castiglione delle Stiviere (Mantova), via Garibaldi, 65.

(9763)

OSPEDALE «PIEMONTE» DI MESSINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della sezione autonoma di assistenza neonatale;
due posti di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Messina.

(9756)

OSPEDALE DEGLI INFERMI «S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI CORTONA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cortona (Arezzo).

(9759)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 25 ottobre 1975, n. **69.**

Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione della Regione siciliana, dell'Azienda delle foreste demaniali e del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel suppl. ord. alla* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 29 *ottobre* 1975

(*Omissis*)

(9775)

LEGGE 25 ottobre 1975, n. **70.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, recante provvidenze per la vitivinicoltura.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 29 *ottobre* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a disporre per l'anno 1975 anticipazioni fino all'ammontare massimo di lire 22.568 milioni a favore dell'istituto regionale della vite e del vino per il prodotto ricevuto in consegna dalle cooperative agricole del settore vitivinicolo e loro consorzi, da consorzi agrari provinciali, nonchè da altri enti, per gli enopoli dagli stessi gestiti ivi compresi quelli gestiti dall'istituto medesimo, ai fini della distillazione agevolata disposta dalla Comunità economica europea nell'anno 1975 nelle misure appresso indicate:

1) L. 766,63 e L. 749,64 per grado e per ettolitro fissata a titolo di aiuto comunitario rispettivamente in base all'art. 6 del regolamento n. 267/75 del 31 gennaio 1975 e all'art. 6 del regolamento n. 1036/75 del 21 aprile 1975;

2) L. 725 per grado e per ettolitro determinata dal decreto ministeriale 5 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 25 giugno 1975, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato per l'acquisto dell'alcool, ricavato dal vino consegnato dagli enti ammassatori, da parte dell'A.I.M.A. ai sensi del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1975, n. 124.

Art. 2.

All'atto della riscossione delle anticipazioni di cui al precedente art. 1, l'istituto regionale della vite e del vino provvederà a versare direttamente agli istituti ed alle aziende di credito, che hanno finanziato le operazioni di ammasso volontario delle uve prodotte nella vendemmia dell'anno 1974, un importo pari al 95 % del prezzo di acquisto dei vini da pasto destinati alla distillazione e fissato per grado e per ettolitro, in L. 1.316,14 ed in L. 1.299,48 rispettivamente sulla base dei regolamenti numero 267/1975/CEE e n. 1036/1975/CEE, moltiplicato per i quantitativi di vino avviati alle diverse operazioni di distillazione da ciascuno degli enti ammassatori di cui all'art. 1 della presente legge.

Le somme versate dall'istituto regionale della vite e del vino ai sensi del precedente comma saranno portate a decurtazione delle esposizioni debitorie dei singoli enti ammassatori nei confronti degli istituti finanziatori.

Art. 3.

Le anticipazioni di cui al precedente art. 1 saranno corrisposte all'istituto regionale della vite e del vino sulla base di elenchi predisposti dall'istituto medesimo e contenenti i dati relativi ai quantitativi di vino avviato alla distillazione da ciascuno degli enti ammassatori previsti dall'art. 1 della presente legge, l'indicazione dei quantitativi di alcool ceduti all'A.I.M.A. e non ancora pagati, nonchè dei quantitativi di alcool giacenti nei magazzini in attesa di essere offerti all'A.I.M.A. per la cessione, la ubicazione dei magazzini stessi e la documentazione rilasciata dall'U.T.I.F. competente per territorio a termini delle vigenti disposizioni per le distillazioni CEE.

L'istituto, non appena avrà riscosso dall'A.I.M.A. le somme concernenti l'aiuto comunitario e le vendite dell'alcool, verserà contestualmente in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione i relativi importi fino alla totale estinzione dell'anticipazione ricevuta.

Gli amministratori ed i sindaci dell'istituto regionale della vite e del vino sono personalmente responsabili dell'osservanza delle disposizioni contenute nel precedente comma.

Art. 4.

La misura del tasso di interesse previsto dall'art. 1 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, è elevata al 2,50 %.

Il tasso di interesse di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, è fissato nella misura del 2,50 % per la durata dei primi nove mesi dell'anticipazione e del 3,50 % per i successivi tre mesi.

Le anticipazioni bancarie hanno la durata di dodici mesi e sono concesse per l'intero prodotto conferito per la durata di sei mesi, per un quantitativo non superiore al 50 % per i successivi tre mesi e per il 20 % del prodotto stesso per i rimanenti tre mesi.

Sulle operazioni di ammasso, lavorazione e vendita dei prodotti vitivinicoli eseguite dagli enti beneficiari delle agevolazioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, l'amministrazione regionale dispone periodici accertamenti.

L'istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.), sulla base delle dotazioni finanziarie recate dal capitolo 26851 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso e da quelli corrispondenti per gli esercizi futuri, corrisponderà agli istituti ed alle aziende di credito, che finanziano le operazioni di ammasso volontario delle uve destinate alla vinificazione, una anticipazione pari all'80 % dell'ammontare degli interessi previsti a carico della Regione per le operazioni di credito effettuate ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28. Al pagamento della rimanente quota del 20 %, l'I.R.C.A.C. provvederà a seguito della presentazione degli estratti conto da parte degli istituti ed aziende predetti.

Agli enti ammassatori che usufruiscono delle agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 della citata legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, è fatto obbligo di trasmettere alla presidenza della Regione - Amministrazione del bilancio ed agli assessorati regionali del lavoro e della cooperazione e dell'agricoltura e delle foreste, con frequenza trimestrale a decorrere dal 30 novembre 1975, apposita certificazione, vistata dagli istituti finanziatori, contenente l'indicazione delle somme ricevute in anticipazione dagli istituti stessi e quelle versate sullo stesso conto quale ricavo delle vendite, da allegare ad una situazione nella quale risultino chiaramente indicate le anticipazioni erogate a favore dei conferenti e quant'altro occorre per fornire alle amministrazioni interessate elementi certi di valutazione sull'andamento delle gestioni di ammasso.

Tutti gli apparecchi di misurazione della gradazione zuccherina dei mosti debbono essere tarati e certificati dagli organi competenti per legge. Le stazioni rifrattometriche ai fini della determinazione degli zuccheri e tutti gli altri analoghi apparecchi debbono essere tarati, suggellati e sottoposti al controllo periodico dell'istituto regionale della vite e del vino.

In caso di inadempienze alle disposizioni di cui al presente articolo, gli organismi associativi non potranno essere ammessi per la successiva campagna di ammasso ai benefici di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28.

Art. 5.

Il contributo a favore dell'istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) previsto dall'art. 12 della legge regionale 11 aprile 1972, n. 27, e successive aggiunte e modificazioni, è elevato:

a) di lire 2.600 milioni, per la concessione delle agevolazioni relative alle operazioni di rinnovo previste dal terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, e concernenti le anticipazioni ai conferenti per la vendemmia del 1974;

b) di lire 4.400 milioni, per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, con le modificazioni ed aggiunte successive ivi comprese quelle previste dalla presente legge, da destinare a sostegno delle operazioni di conferimento per la vendemmia del 1975.

Art. 6.

Al fine della concessione dei contributi sulle spese di gestione previste dall'art. 5 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14, è disposta l'assegnazione della somma di lire 750 milioni sul capitolo 21184 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1975.

Art. 7.

Le provvidenze disposte con gli articoli precedenti sono considerate quali anticipazioni su eventuali provvedimenti dello Stato che potranno essere emanati in favore delle regioni per le finalità indicate nella presente legge.

Art. 8.

Alla spesa di lire 7.750 milioni autorizzata con gli articoli 5 e 6 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario 1974.

Art. 9.

L'amministrazione regionale è autorizzata a disporre per l'anno finanziario 1975 anticipazioni fino all'ammontare massimo di lire 71 milioni a favore degli ispettorati provinciali dell'agricoltura della Sicilia per il pagamento delle indennità di missione e lavoro straordinario ai dipendenti degli ispettorati stessi che nel corso della campagna di commercializzazione 1974-75 hanno prestato la loro opera in qualità di componenti delle commissioni di controllo per il ritiro degli agrumi effettuato dalle organizzazioni di produttori, in applicazione dei vigenti regolamenti comunitari sugli ortofrutticoli.

Gli ispettorati non appena avranno riscosso dallo Stato o dall'A.I.M.A. le somme di cui al precedente comma, verseranno contestualmente in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione i relativi importi fino alla totale estinzione dell'anticipazione ricevuta.

I capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura sono personalmente responsabili dell'osservanza delle disposizioni contenute nel precedente comma.

Art. 10.

Per le convenzioni previste dagli articoli 16 e 28 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, si applica il disposto del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, modificata con la legge regionale 26 maggio 1973, n. 21.

Art. 11.

Il presidente della Regione è autorizzato ad istituire nel bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso appositi capitoli di spesa per la concessione dell'anticipazione prevista dagli articoli 1 e 9 della presente legge, nonchè appositi capitoli di entrata per il recupero delle anticipazioni medesime con la dotazione finanziaria indicata negli stessi articoli 1 e 9.

E' altresì autorizzato ad effettuare le altre variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 ottobre 1975

BONFIGLIO

GIUMMARRA

(9776)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1975, n. **53**.

Proroga del termine stabilito dall'art. 20 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 31 *ottobre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 20 della legge regionale 22 gennaio 1975, n. 4, per il pagamento della seconda metà dei contributi stanziati sui capitoli indicati nello stesso articolo è prorogato di cinque mesi.

Per effetto di tale proroga l'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare agli enti cinque dodicesimi degli importi di detti contributi.

Le modalità e le condizioni per l'erogazione degli importi residui saranno stabilite con legge regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 ottobre 1975

DEL RIO

(9806)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100753040)